

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Coordinamento Genitori Democratici” – CGD

TITOLO I

Art. 1-Denominazione-Sede- Durata

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 e ai sensi dell'art. 14 e sg. cod. civ., l'Associazione “**Coordinamento Genitori Democratici**”, in forma abbreviata “**CGD APS**” di seguito detta “Associazione”; l'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita decisione adottata in Assemblea e comunicata agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio nazionale ed internazionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività e alla gratuità delle cariche associative. Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione.

TITOLO II

Art. 2 – Scopi e finalità:

L'Associazione, ispirandosi ai valori di laicità, democrazia, libertà e uguaglianza della Costituzione Repubblicana, ha per scopo la realizzazione di attività volte all'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti volti in particolare a promuovere nella famiglia, nella scuola e nella società il pieno diritto delle bambine e dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti ad essere considerati persona, a crescere in piena autonomia, salute e dignità.

L'Associazione si impegna, inoltre, a favorire l'affermazione di una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, ed individua nella scuola, nella quale opera come Associazione nazionale di genitori di allievi, l'ambito prioritario della sua attività.

L'Associazione si impegna a valorizzare e promuovere il ruolo educativo dei genitori, attraverso una cultura della genitorialità sociale. A tal fine, promuove la cultura della pace e della non violenza ed opera per fini di solidarietà e di promozione culturale, sociale ed umana, nella consapevolezza che i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere risolti solo nella prospettiva di un diverso rapporto tra il nord e il sud del mondo, di un comune impegno per la difesa della natura e dell'ambiente, del rispetto e della valorizzazione delle diversità di genere, etniche, culturali e religiose, del pieno riconoscimento dei diritti dei deboli e degli svantaggiati.

L'Associazione, inoltre, non fa parte di strutture partitiche né religiose.

L'Associazione si propone di contribuire alla piena realizzazione di una scuola pubblica, democratica, laica, moderna e qualificata, intesa come luogo privilegiato di crescita umana e di formazione civile e culturale, in rapporto dinamico con il territorio e con le sue istituzioni.

Art.3 -Attività

- 1) L'associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) Le attività, ex art. 5 comma 1 del D.lgs.117/2017, che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 Marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norme del presente articolo;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozioni delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 Marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;

L'Associazione può prevedere la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività:

- realizzare attività e iniziative per approfondire e allargare la conoscenza del fenomeno della violenza all'infanzia e all'adolescenza in tutti i suoi aspetti, e su esso intervenire, ricercando la collaborazione di altri enti, associazioni, istituzioni, esperti;
- promuovere e valorizzare la cultura delle pari opportunità, il diritto alla salute delle bambine e dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti, intesa come stato di benessere psicofisico e sociale, realizzando iniziative di ricerca e di studio e attività di educazione alla salute. A tal fine, il CGD si impegna a favorire la sensibilizzazione e l'informazione nella famiglia, nella scuola, nelle strutture sociosanitarie, tra gli operatori e le associazioni, rivolgendo particolare attenzione alla dimensione della sessualità, intesa come conoscenza di sé e del proprio corpo, rispetto della differenza e accettazione dell'altro;
- rivolgere particolare attenzione alla condizione psicologica, educativa, sanitaria e scolastica dei bambini immigrati o appartenenti ad altre minoranze, promuovendo iniziative che favoriscano la nascita di una società multiculturale che integri senza omologare o assimilare;
- promuovere iniziative ed interventi su realtà territoriali svantaggiate, dove vivono bambini/e e ragazzi/e a rischio di emarginazione sociale, a causa dell'incremento di una povertà educativa che li priva della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare capacità, talenti ed aspirazioni;

- prendere iniziative nel campo dell'educazione allo sviluppo, nonché nel campo della cooperazione internazionale, con particolare attenzione ai problemi dell'infanzia, della famiglia e della scuola nei Paesi in via di sviluppo;
- realizzare iniziative volte a promuovere la genitorialità consapevole e diffusa a sostegno del benessere dei minori, per sostenere l'agio di bambini e bambine, e delle loro famiglie, nella scuola e nella società;
- promuovere ricerche, studi, iniziative, attività scientifiche e culturali, sul piano nazionale e internazionale, anche attraverso le forme più appropriate di collaborazione e mutuo scambio di esperienze con istituzioni pubbliche e private;
- realizzare iniziative e attività di documentazione, curando la dotazione di attrezzature idonee (archivi, biblioteche, materiali audiovisivi ed informatici, nonché attività cinematografiche ecc.);
- promuovere la pubblicazione di materiali di ricerca, documentazione e informazione;
- organizzare iniziative di formazione e aggiornamento per genitori, insegnanti, operatori sociosanitari, educatori, ecc.;
- favorire momenti di incontro tra i giovani, tra giovani e adulti, tra genitori, insegnanti, educatori, studenti ed esperti, per approfondire i problemi, elaborare soluzioni, sollecitare l'impegno e gli interventi della società in tutte le sue istanze (di studio, di informazione e di ricerca, di azione sociale e amministrativa);
- operare per sempre più efficaci interventi in collaborazione con strutture pubbliche, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dei genitori e degli operatori scolastici, per affermare il riconoscimento del diritto alle pari opportunità per i diversamente abili e persone con bisogni speciali del diritto al sostegno per le loro famiglie, anche affidatarie e adottive;
- svolgere azione di sensibilizzazione nei confronti delle famiglie, delle scuole e delle istituzioni per iniziative di prevenzione del disagio giovanile, dell'emarginazione e delle dipendenze, iniziative coerentemente inserite nel complessivo processo formativo e rafforzate da efficaci interventi di prevenzione, di recupero e di cura da parte delle competenti strutture pubbliche e private;
- favorire la più alta sensibilizzazione verso tutti gli aspetti connessi alla difesa dell'ecosistema del pianeta;
- impegnarsi in attività di tutela dei minori, ricerca e di elaborazione, relative ai problemi della comunicazione e dell'informazione (mass-media, internet, messaggi di utilità sociale, ecc.), delle nuove tecnologie e, in particolare, dei loro rapporti con l'educazione e con la scuola;
- realizzare attività di servizio e di supporto nei settori dell'educazione, della prevenzione e del tempo libero;
- istituire specifici organismi tecnico-scientifici al fine di conseguire i suddetti obiettivi
- realizzare ogni altra attività ed iniziativa coerente con gli scopi statutari.
- La partecipazione ad organismi a carattere nazionale e internazionale è riservata alla decisione del CGD. nazionale.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art 6 del Decreto Legislativo 117/17, attività diverse da quelle di interesse generali sopra indicate purchè secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

TITOLO II

Norme sul rapporto associativo.

Art. 4 – Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5- Associati

All'Associazione nazionale aderiscono le associazioni locali (CGD) e altre realtà associative che si riconoscono nel presente Statuto. Singole persone, a prescindere dalla loro nazionalità, genitori e non, possono aderire al CGD attraverso un CGD locale. Laddove un'Associazione locale non sia costituita, i singoli aderiscono all'Associazione locale più vicina al proprio luogo di residenza.

Gruppi di genitori e non, comunque e dovunque operanti, possono costituire Associazioni "CGD" locali che hanno ambito di operatività territoriale. Le Associazioni locali assumono la sigla "CGD" con una denominazione da loro scelta o corrispondente al territorio in cui insistono.

Le Associazioni e i CGD locali aderenti all'Associazione nazionale conservano la propria completa autonomia giuridica, finanziaria, amministrativa e contabile, anche nei rapporti con terzi, fermo restando il rispetto delle disposizioni statutarie nazionali e delle decisioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo nazionale.

È tassativamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

All'Associazione possono aderire le Associazioni di Promozione Sociale che condividano in modo esplicito gli scopi dell'Associazione formulati con il presente statuto.

Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di Promozione Sociale. Le Associazioni di Promozione Sociale e gli altri Enti Associati sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo dell'Ente stesso. Ciascun CGD associato ha diritto di voto, in assemblea e negli organismi in cui è eletto o delegato, per l'approvazione del bilancio e per le competenze attribuite ai singoli organi come previsto dai successivi articoli.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, anche degli associati dei CGD locali, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità secondo quanto disposto dall'art. 36 del Decreto Legislativo n. 117/2017. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati complessivi.

L'associazione può avvalersi di associati volontari, operanti anche nei CGD locali, nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscriverne in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività non in modo occasionale, comunicati annualmente o all'occorrenza, dai CGD locali.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte in linea con le finalità dell'associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti e le condizioni preventivamente stabilite, escluse le spese forfettarie; le spese sostenute possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, nelle modalità stabilite dall'art. 46 in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, del Decreto Legislativo 117/2017. Non si può considerare volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli Organi sociali nello svolgimento delle proprie funzioni. Non è ammesso per i volontari associati stipulare

con l'associazione alcun tipo di contratto avente per oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

L'Associazione quando si avvale di volontari li assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.6- Criteri di ammissione, recessione ed esclusione

I gruppi che intendono costituirsi autonomamente sul territorio come Associazione "C.G.D" locale, presentano formale domanda al Presidente nazionale, con dichiarazione di accettazione dei principi fondanti contenuti nello Statuto nazionale. Il Presidente nazionale, sentiti gli altri CGD locali territorialmente competenti, laddove già costituiti, acquisisce il parere del Consiglio Direttivo nazionale ed autorizza la costituzione dell'Associazione locale e l'utilizzo della sigla "CGD" nella denominazione scelta, previo accertamento relativo alla conformità dello Statuto.

La qualità di socio si perde in caso di:

Eventuali inadempienze o comportamenti contrari allo Statuto nazionale o comportamento lesivo dei principi statutari stessi che saranno valutati dal Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo nazionale. Nel caso in cui l'Associazione "CGD" locale non ottemperi ad eventuali solleciti del Presidente nazionale a rivedere la propria condotta, può essere esclusa con apposito provvedimento dell'Assemblea su proposta del direttivo, a scrutinio segreto. In tal caso l'Associazione "CGD" locale dovrà provvedere a modificare la propria denominazione e non potrà usare né loghi né segni distintivi appartenenti all'Associazione "CGD" nazionale.

ART.7 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i CGD associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione, nel rispetto dei principi di democrazia ed uguaglianza, alla vita dell'associazione e alla sua attività. In modo particolare:

i soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle attività dell'associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale – fissata dall'assemblea - ed il dovere di osservarne lo statuto e le deliberazioni.
- b) di essere informato dell'attività dell'Associazione, di consultare i libri sociali, il rendiconto economico, facendone espressa richiesta scritta al Presidente
- c) di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega purché iscritto nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.
- d) di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni.
- e) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti e di avere eventuali propri rappresentanti all'interno degli stessi

Gli associati sono obbligati:

- a) all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni assunte degli organismi sociali
- b) al pagamento nei termini della quota associativa prevista per il nazionale in rapporto al numero degli iscritti.
- c) Non è consentito al socio utilizzare ai fini privati e/o candidatura politica la sigla e l'immagine dell'Associazione CGD.

L'appartenenza all'Associazione si perde per dimissioni, morosità o cessazione, estinzione o scioglimento dei relativi organismi. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo e comporta la decadenza dalla qualità di socio.

L'appartenenza si perde, altresì, qualora il socio non accetti più lo scopo statutario ovvero non operi in conformità ad esso. In questi casi, il Presidente, venuto a conoscenza dei fatti, li segnala al Consiglio Direttivo che, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso, decide in merito deliberando il provvedimento di esclusione. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'interessato con ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito della comunicazione ed il socio potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea.

Qualora richiesto dall'interessato, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

I soci che, comunque, cessano dall'appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8

Agli associati possono esser rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III - Organi

Art. 9

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche associative sono gratuite e elettive nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 10 Assemblea

- 1) L'assemblea degli associati, organo sovrano dell'associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti gli associati.
- 2) Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati in regola con pagamento della quota associativa dell'anno precedente e in corso (con iscrizione nei tre mesi precedenti)
- 3) Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta.
- 4) Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiori a 500 e di 5 associati in quelle superiori a 500 associati.
- 5) Al fine di garantire massima partecipazione e una rappresentatività proporzionale al numero di iscritti, ciascun CGD locale individua, con adeguate forme di consultazione, un delegato ogni cinque iscritti o frazione superiore a quattro, fino ad un massimo di cinque delegati che potrà partecipare all'Assemblea Nazionale con diritto di voto.
- 6) L'assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento il Presidente può delegare un sostituto o, in carenza di delega, l'Assemblea può essere presieduta dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
- 7) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
- 8) L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente, su richiesta del consiglio direttivo o su istanza scritta da parte di almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.
- 9) Si può prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.
- 10) La convocazione deve essere inoltrata 8 gg prima dell'adunanza a mezzo posta o e-mail e deve contenere data della prima e seconda convocazione, orario, luogo e ordine del giorno.
- 11) In difetto di convocazione sono comunque valide le riunioni alle quali partecipano tutti i soci iscritti all'associazione.
- 12) Le decisioni assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. La discussione viene riportata a verbale e sottoscritta dal presidente. Le deliberazioni sono valide se approvate a maggioranza dei presenti.

13) L'assemblea ordinaria va convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del conto consuntivo.

14) Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Art.11- Assemblea ordinaria

- Approva il Bilancio consuntivo annuale e la relazione delle attività. Il bilancio è depositato presso la sede dell'associazione almeno 5 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato;
- Discute e approva i programmi di attività;
- Elege e revoca i componenti degli organi sociali e solo nei casi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 117/2017 il soggetto per la revisione legale dei conti;
- Elege i componenti del Consiglio determinandone il numero;
- Ratifica la sostituzione dei membri del consiglio dimissionari, deceduti e decaduti deliberata dal consiglio;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Approva eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera sulla quota associativa annuale e su eventuali contributi straordinari;
- Delega il consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi definiti;
- Le decisioni assembleari devono essere pubblicizzate mediante idonea divulgazione;
- Delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo stesso statuto;
- Individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- Delibera sulle Convenzioni tra l'Associazione ed altri Enti e soggetto;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sul ricorso dell'aspirante socio riguardo al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione.
- L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei voti.

Art. 12- Assemblea straordinaria

- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con la relativa devoluzione del patrimonio. In tali circostanze occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
- Approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, (anche con una delega), della metà più uno degli associati avente diritto con decisione assunta a maggioranza dei presenti.

Per la convocazione dell'assemblea straordinaria si applicano le stesse regole dell'assemblea ordinaria. Le votazioni, per ambedue le assemblee vengono espresse con voto palese, tranne se trattasi di persone. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e Segretario.

Art.13 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci.

Esso è composto da nove a undici membri, scelti tra i soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più componenti o nel caso in cui si ritenesse opportuno integrare il Consiglio Direttivo con nuovi componenti, comunque nel rispetto del numero massimo previsto per tale organismo dal presente Statuto, si potrà provvedere mediante nuove elezioni in Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente.

La nomina del Presidente ed ogni variazione della composizione del Consiglio Direttivo debbono risultare dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo relativamente all'attività svolta per la carica ricoperta, salvo il rimborso delle spese come previsto dal presente statuto, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 117/2017.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito o inviato per email o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine; è convocato quando il Presidente lo reputi necessario oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta l'anno per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

L'avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere all'uopo delegato, ovvero in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per via telematica, mediante audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che rimanga verbalizzato in forma cartacea l'ordine del giorno, i vari interventi e la deliberazione finale, al fine di garantire il regolare e valido svolgimento della riunione e per constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

Nel caso di riunioni in tele-conferenza o video-conferenza le stesse si intendono svolte nel luogo in cui si trova il Presidente.

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente;
- predisporre, al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;

- redigere un eventuale regolamento interno per il migliore funzionamento dell'Associazione;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- attribuire funzioni specifiche a membri del Consiglio, per l'assolvimento di specifici compiti operativi;
- decidere in merito ad ogni atto relativo all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
-
- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

- decidere sull'ammissione e l'esclusione o la decadenza dei soci; in caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

- verificare l'attuazione del programma progettuale e organizzativo realizzato a livello locale, sulla base di quanto deciso dall'Assemblea dei soci;
- elaborare proposte utili per la programmazione annuale dell'attività;
- designare i rappresentanti del "CGD" in enti e istituzioni nazionali o internazionali su proposta del Presidente;
- stabilire la quota associativa annuale che ogni CGD locale deve riconoscere al Nazionale nonché il termine del relativo pagamento;
- proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione o che abbiano particolari competenze

I componenti del Direttivo, entro 30 giorni dalla nomina dovranno chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando i dati anagrafici e a chi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ex art.26, comma 7 del Decreto Legislativo 117/2017.

ART. 14 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio; sovrintende a tutte le attività, convoca e presiede il consiglio e l'assemblea degli associati, ordinaria e straordinaria.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal vice presidente o, in assenza, dal consigliere più anziano.

Il presidente, in caso di urgenza, può assumere decisioni in vece del consiglio che andranno poi ratificate da quest'ultimo.

Art. 15 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato solo nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del Decreto Legislativo 117/2017 .

Art.16- Organo di Revisione legale dei Conti

E' nominato solo nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 117/2017 .

Art. 17 – Esercizio finanziario

Il Bilancio di Esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. E' redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del Decreto Legislativo 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il Consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il Bilancio va depositato presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria annuale convocata per l'approvazione, unitamente alla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, nonché il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art.18 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Decreto Legislativo 117/2017, l'Associazione redige il Bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19- Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Il Libro degli Associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, degli altri Organi sociali e di controllo, se esistenti;
- Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

ART.20 – Patrimonio e risorse economiche

TITOLO V

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART.21 – Scioglimento

L'assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione; in tali circostanze occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, cessazione ed estinzione, tutte le risorse economiche che residuano, dopo espletate le operazioni di liquidazione, non possono essere divise tra i soci ma saranno devolute ad Altri Enti del Terzo Settore previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Decreto Legislativo n.117 del 2017, allorquando istituito.

ART. 22 – Norme finali e transitorie

Per quanto non espresso nel presente statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 117/2017, dalla normativa che regola gli Enti del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.